

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di proposte di eventi culturali in occasione della

FESTA DELLA TOSCANA 2013

“Una comunità: le mille voci della Toscana”

Premesso

1. che la Festa della Toscana è un’iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana, rivolta all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale, di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle disposizioni della [legge regionale 21 giugno 2001, n. 26](#) con la quale è stata istituita la “Festa della Toscana”, quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità, rigorosamente inserita nel quadro dell’unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. che ogni anno la Festa, incentrata su un tema specifico, viene celebrata con iniziative e manifestazioni che si svolgono su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati;
3. che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha stabilito di dedicare la Festa della Toscana 2013 al tema **“Una comunità: le mille voci della Toscana”**, prevedendo, come di consueto, lo svolgimento di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale;
4. che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 9 luglio 2013, n. 66, ha approvato le “Linee d’indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2013”;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sopra richiamata, si rende noto che:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente avviso costituisce invito rivolto ad enti e organizzazioni senza fini di lucro a presentare domanda per la concessione di compartecipazioni finanziarie a sostegno delle

proprie iniziative volte a promuovere l'immagine, il prestigio, il patrimonio storico, sociale e culturale della Toscana in occasione della Festa della Toscana 2013.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. La concessione della compartecipazione finanziaria è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione a favore di enti e organizzazioni senza scopo di lucro che realizzano le iniziative proposte nel territorio della Toscana, con accesso gratuito del pubblico.

Art. 3

(Contenuti della domanda)

1. I soggetti interessati, per poter accedere alle compartecipazioni finanziarie, indirizzano la domanda al Presidente del Consiglio regionale utilizzando il modulo allegato.

2. La domanda deve contenere.

a) dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale o partita IVA);

b) descrizione dell'iniziativa che dia conto delle finalità, dei tempi, luoghi e modalità di realizzazione, e dei soggetti coinvolti;

c) piano finanziario previsionale di spesa, articolato secondo le voci di cui all'art. 7, e di entrata, comprensivo di eventuali sponsorizzazioni e contributi concessi da altri soggetti, con specificazione della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale;

d) dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto proponente:

d.1) rispetta le norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.;

d.2) non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2012;

d.3) non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione di un partito o di un movimento politico, come previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

e) atto costitutivo e statuto.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda può essere presentata:

a) tramite servizio postale all'Ufficio "Archivio e protocollo", via Cavour 2, 50129 Firenze;

b) di persona all'ufficio "Archivio e protocollo" sopra indicato dal lunedì al venerdì con orario 9,30/13,00, salvo il periodo di chiusura estiva degli uffici;

c) per via telematica utilizzando le seguenti modalità:

c.1) tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>

c.2) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata del Consiglio regionale: consiglioregionale@postacert.toscana.it;

2. Ai fini identificativi, sulla busta o nel campo oggetto dei servizi telematici di cui comma 1, deve essere riportata la dicitura "Presentazione proposta per la Festa della Toscana 2013".
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvi i casi di esenzione, la marca da bollo a norma di legge (indicata nel modulo di domanda) avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda.
4. La domanda deve essere trasmessa entro e non oltre il **7 ottobre 2013**, secondo le modalità sopra indicate. Fa fede il timbro postale. Il Consiglio regionale non assume responsabilità alcuna nel caso di disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, forza maggiore, caso fortuito.
5. La domanda pervenuta oltre la data indicata al comma 4, oppure non sottoscritta dal legale rappresentante, sarà ritenuta non ammissibile.
6. La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme del presente avviso.
7. Per le domande trasmesse per via telematica l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

Art. 5

(Modalità e criteri di valutazione)

1. Le proposte sono valutate alla luce dei seguenti criteri:
 - a) coerenza con il tema della Festa della Toscana 2013;
 - b) qualità e rilevanza della proposta dal punto di vista storico, culturale e sociale;
 - c) ampiezza ed eterogeneità del pubblico raggiunto;
 - d) coerenza del piano previsionale di spesa rispetto ai contenuti dell'iniziativa.

Art. 6

(Modalità di concessione della compartecipazione finanziaria)

1. Le proposte ammesse sono esaminate e valutate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa istruttoria del Settore competente, che delibera la compartecipazione finanziaria.
2. La concessione della compartecipazione finanziaria comporta l'assunzione a carico del bilancio previsionale del Consiglio regionale di una spesa fino ad un importo massimo del 70% (settanta) del costo dell'iniziativa, risultante dal piano previsionale di spesa allegato al modulo di domanda.
3. La concessione della compartecipazione finanziaria comporta l'autorizzazione all'uso del marchio del Consiglio regionale solo per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
4. A seguito della concessione, il Settore competente comunica al soggetto beneficiario il marchio con espresso invito ad apporlo sul materiale informativo e pubblicitario in modo congruo alla dignità istituzionale del Consiglio regionale, riportando sullo stesso materiale la dizione "Con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana", utilizzando possibilmente il font Times New Roman in formato corsivo.

5. Per le iniziative editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo che il beneficiario intende pubblicare, al quale il Presidente del Consiglio regionale, nel caso di accoglimento della domanda, si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione.

Art. 7

(Spese ammissibili a compartecipazione)

1. Sono ammissibili a compartecipazione finanziaria le seguenti spese:
 - a) direttamente riferibili alla attuazione dell'iniziativa;
 - b) direttamente intestate al soggetto beneficiario;
 - c) risultanti effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente;
 - d) individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - d.1) acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - d.2) canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture;
 - d.3) allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - d.4) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - d.5) servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - d.6) premi e riconoscimenti;
 - d.7) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, la cui prestazione fa parte del programma approvato, e le relative spese di viaggio, di vitto ed alloggio;
 - d.8) compensi per il personale docente e ATA delle scuole incaricato di svolgere attività in orario extracurricolare su iniziative inerenti la Festa della Toscana 2013 inserite nel Piano dell'offerta formativa.

Art. 8

(Spese non ammissibili a compartecipazione)

1. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) acquisto di beni mobili registrati;
 - c) acquisto di beni durevoli;
 - d) gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - e) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
 - f) mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 9

(Cumulo di compartecipazioni finanziarie)

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio è cumulabile con compartecipazioni erogate da altri soggetti per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza dell'importo del costo dell'iniziativa.

Art. 10

(Rendicontazione ed erogazione delle compartecipazioni)

1. A conclusione dell'iniziativa, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, il beneficiario deve presentare al Consiglio regionale, su carta intestata, con timbro e firma del legale rappresentante, i seguenti documenti:
 - a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale tipografico prodotto;
 - b) rendiconto finanziario di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, con allegate le copie quietanzate dei giustificativi delle spese sostenute, fino alla concorrenza della compartecipazione finanziaria concessa, regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente in materia contabile;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante che i giustificativi di spesa, di cui al precedente punto b), sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa.
2. Il Consiglio regionale eroga la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.

Art. 11

(Revoca o rideterminazione del contributo finanziario)

1. L'Ufficio di presidenza dispone la revoca della compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa;
 - b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione suddetta nei termini di cui all'articolo 10;
 - c) inosservanza delle modalità relative all'uso del marchio di cui all'art. 6, comma 4;
 - d) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla compartecipazione finanziaria concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della stessa compartecipazione.
3. Nel caso in cui venga realizzata solo una parte dell'iniziativa, l'Ufficio di presidenza, previa istruttoria del Settore competente, valutati i risultati conseguiti, ridetermina la compartecipazione finanziaria, riconoscendo a rendiconto unicamente le spese riferibili all'iniziativa.
4. Nel caso in cui la somma delle compartecipazioni finanziarie ottenute da altri soggetti superi la spesa dell'iniziativa, l'Ufficio di presidenza o il Presidente, previa istruttoria del Settore competente, può rideterminare la compartecipazione concessa.
5. La revoca o la sospensione della compartecipazione finanziaria comporta la revoca o la sospensione dell'uso del marchio.

Art. 12

(Verifiche e controlli)

1. Il Consiglio regionale effettua verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13

(Pubblicità)

1. Le compartecipazioni finanziarie concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati nell'albo istituito dal Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Il dirigente del Settore competente in materia di rappresentanza e relazioni istituzionali è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.